



Chi può chiedere l'intervento del Difensore Civico

Chiunque - cittadino italiano o straniero - anche se non risiede nella Regione Emilia-Romagna, nonché enti, associazioni o formazioni sociali e comitati possono rivolgersi al Difensore civico.

L'intervento effettuato dal difensore civico è gratuito ed è attuato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al difensore civico.

Cosa si può chiedere

Al Difensore civico si può chiedere di essere tutelati nei propri interessi, che si ritengono lesi da atti, fatti o comportamenti di "cattiva amministrazione" posti in essere da uffici e servizi della pubblica amministrazione, mediante qualsiasi atto, fatto o comportamento che abbia violato, trascurato, compromesso interessi legittimi del cittadino.

Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.

Al Difensore civico, infine, si può chiedere che riesamini provvedimenti di diniego, anche tacito, di accesso ai documenti amministrativi opposti da un ufficio o servizio pubblico. Si ha diniego tacito di accesso quando siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso e la pubblica amministrazione non abbia fornito risposta.

Verso quali Enti, Uffici o Servizi può intervenire

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. R. 16 dicembre 2003, n. 25, il Difensore civico può intervenire nei confronti:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli Enti, Istituti, Consorzi, Agenzie e Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c) delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere;
- d) dei Concessionari o Gestori di servizi pubblici regionali;
- e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127, il Difensore civico può intervenire anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nel territorio regionale (Provveditorato agli Studi, INPS, INAIL, INPDAP, ecc.).

Cosa può fare

Il Difensore civico, una volta esaurita la fase istruttoria da parte del competente Servizio, valutata la fondatezza della questione presentata o a seguito di sua decisione d'intervento d'ufficio, può segnalare agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate.

Il Difensore civico, a tale proposito, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:

- a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
- b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
- c) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.

Il Difensore civico può formulare i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.

Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito dell'intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

Cosa non può fare

- non può intervenire sulle questioni che attengono i rapporti tra privati, ivi compresi i rapporti di lavoro;
- non può prestare assistenza legale davanti all'autorità giudiziaria;
- non può annullare, revocare, modificare atti delle pubbliche amministrazioni;
- non può sostituirsi alle pubbliche amministrazioni, adottando in loro vece provvedimenti che esse sarebbero tenute ad adottare;
- non può comminare sanzioni;
- per quanto riguarda gli uffici e servizi statali e regionali, non può intervenire sulle questioni connesse al rapporto di pubblico impiego.